

Consiglio di Stato. Il sostegno statale non falsa il principio di concorrenza

Gare pubbliche aperte alle università

Francesco Clemente

Le università degli studi sono a tutti gli effetti operatori economici che possono partecipare alle **gare pubbliche** e non violano la concorrenza per il solo fatto di beneficiare di finanziamenti o altre agevolazioni dallo Stato.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5767, depositata dalla quinta sezione il 21 novembre scorso. I giudici hanno accolto il ricorso di una università che, in qualità di capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese, aveva vinto la gara a procedura aperta bandita dalla Regione per la redazione dei piani di gestione dei siti compresi nella rete europea Natura 2000, ma poi annullata

in primo grado per la contestazione di un'impresa del settore in merito in particolare al diritto di tali enti ad assumere la veste di appaltatori di servizi.

A parere del collegio, il Tar ha mal interpretato quanto chiarito dalla Corte di giustizia europea (sentenza n. 305/2009) che al contrario, sulla base della direttiva comunitaria 2004/18 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi (recepita in Italia dal Codice degli appalti, legge n. 163/2006), ha sancito il «principio della massima apertura al mercato a tutti gli operatori pubblici e privati, prediligendo un'interpretazione estensiva della nozione di «ente pubblico»».

Per la Corte Ue, quest'ultima apre gli appalti pubblici di servizi «a soggetti che non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, quali le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da università e amministrazioni pubbliche». Secondo la sentenza di Palazzo Spada, la concorrenza non è falsata quando, come nel caso in esame, non c'è in particolare «alcuna prova di connessione tra il sostegno pubblico e la partecipazione e l'aggiudicazione di una gara d'appalto» in quanto per le università questi affidamenti «qualificabili più propriamente «attività commer-

ciali» anziché «lucrative» generano utili che sono imputati ai capitoli di gestione inerenti le finalità istituzionali di didattica e ricerca».

Par condicio salva poi, hanno spiegato i giudici, anche quando una delle mandanti del gruppo sia, come nella fattispecie, una società di capitali che agisce per fini di lucro dato che «il limite funzionale previsto per l'università è connesso alla funzione principale della ricerca e dell'insegnamento» e che tali enti, con la nascita del ministero dell'Università (legge n. 168/1989), incassano in prevalenza «contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

